



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
SEDE-ROMA  
SEZIONE V<sup>A</sup> CIVILE

*sent 24/02/15*

**ESENTE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa SABRINA DI SEPIO, nella causa n° 49377 R.G.  
contenzioso dell'anno 2014

**TRA**

~~████████████████████~~ di ~~████████████████████~~, rappresentato e difeso dall'avv.  
Laila Perciballi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via  
Tommaso Campanella, 41 giusta delega in calce all'atto di citazione in  
opposizione.

**-OPPONENTE-**

**E**

1) ~~████████████████████~~, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato dott.  
Giuseppe De Paolo, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura  
Comunale in Roma Via del Tempio di Giove, 21

**-OPPOSTA-**

2) ~~████████████████████~~ in persona di Maria Stranieri responsabile  
contenzioso esattoriale Direzione Regionale Lazio, rappresentata e difesa  
dall'avv. Gioia Vaccari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in  
Roma Viale Gioacchino Rossini, 18 giusta delega in calce alla comparsa di  
costituzione e risposta.

**-OPPOSTA-**

**OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.**  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con atto di citazione notificato il 15 e 16/01/2015 ~~████████████████████~~  
proponeva opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. nei confronti di  
~~████████████████████~~ e della ~~████████████████████~~ dopo aver ricevuto 24/07/2014 la  
notifica di una intimazione di pagamento n° 09720149088257291000  
relativa al mancato pagamento della cartella esattoriale n°  
09720090040673439000 da parte di ~~████████████████████~~, per il complessivo  
importo di € 918,28.

L'opponente asseriva la mancata notifica della cartella esattoriale indicata nell'intimazione nonché dei verbali di accertamento ad essa sottesi, oltre la prescrizione del credito della P.A. nonché l'illegittimità delle maggiorazioni applicate. Si costituivano in giudizio entrambi gli Enti convenuti i quali producevano gli atti relativi al procedimento recuperatorio, contestando integralmente i motivi di opposizione. La sola [redacted] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18/05/2015.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto attiene alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva da [redacted], la stessa non sussiste in quanto vi è solidarietà passiva tra l'Ente impositore e il Concessionario per la Riscossione. Nel merito l'opposizione deve ritenersi fondata in quanto il legale rappresentante della Società opponente [redacted], presente all'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 30/03/2015, ha espressamente disconosciuto la propria firma come apposta e risultante dall'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta della cartella esattoriale avvenuta il giorno 08/07/2009, prodotta da [redacted]. Questo Giudice rileva che il difensore di [redacted], anch'esso presente all'udienza del 30/03/2015, nulla ha controdedotto riguardo al disconoscimento della firma né ha chiesto la rituale verifica della medesima. [redacted], da parte sua, ha prodotto le relate di notifica dei verbali di accertamento sottesi, che risultano ritualmente notificati a mani del destinatario rispettivamente in date 22/02/2006 e 28/04/2006. Pertanto, avendo eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto della P.A. a riscuotere le somme richieste con il sollecito di pagamento ricevuto il 24/07/2014, e rilevato che il termine intercorso tra la notifica della cartella e l'ultimo sollecito predetto è di oltre un quinquennio, l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente deve essere accolta, anche a prescindere dall'eventuale autenticità della firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella esattoriale.

RG 48377/14

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Roma accoglie l'opposizione, annulla la cartella esattoriale n° 09720090040673439000 e condanna ~~\_\_\_\_\_~~ ed ~~\_\_\_\_\_~~ al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 200,00 oltre accessori di legge in favore di parte opponente con distrazione all'avv. Laila Perciballi dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma il 25/05/2015

IL GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE  
Dott.ssa Sabrina Di Sepio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 1.6.15  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Sabrina Meri



